

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 2003****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di silicio originario della Russia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 12 ottobre 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di silicio originario della Russia.
- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito alla denuncia presentata il 30 agosto 2002 da Euroalliances (Comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghie) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di silicio. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento al denunziante, ai produttori/esportatori, agli importatori/operatori commerciali, ai fornitori e agli utilizzatori, nonché alle loro associazioni notoriamente interessate e ai rappresentanti della Russia, offrendo inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Il denunziante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne avevano fatto richiesta entro i tempi fissati e che avevano dimostrato di avere particolari ragioni per essere sentite.
- (5) Per consentire ai produttori esportatori russi di chiedere lo status di economia di mercato («SEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i moduli di domanda alle tre società russe elencate nella denuncia, che hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per il SEM.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori che hanno collaborato, tre importatori, tre fornitori, cinque utilizzatori e un'associazione di utilizzatori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 246 del 12.10.2002, pag. 12.